

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, paragrafo 6 del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

TRA

L'Arch. Giacomo Tofalo, nato a Novi Ligure (AL) il 13/12/1963, domiciliata per la carica in Piazza XXVI Aprile 9, presso la sede dell'Ente, la quale interviene al presente atto, non in proprio ma esclusivamente, nel nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente medesimo, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e a ciò autorizzato con Deliberazione del Commissario, con i poteri della Giunta comunale, n. 36 del 01/06/2018;

E

- Andrea Banfi, nato a Milano (MI) il 30/10/1971, domiciliato per la carica come in appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di amministratore delegato dell'Impresa "SI.RE. INFORMATICA S.R.L.", con sede legale in Via S. Ambrogio, n.° 17 - 15060 Tassarolo (AL) (Codice Fiscale 06481890157, Partita I.V.A. 01338860065), (PEC: info@pec.sireinformatica.it).

Sommario

PREMESSO CHE	2
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	4
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ARTICOLO 2 – PRESTAZIONI ESCLUSE.....	8
ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA DELLE RICHIESTE DELL'ENTE.....	8
ARTICOLO 4 – TEMPO DELLA PRESTAZIONE.....	9
ARTICOLO 5 – OBBLIGHI IN CAPO ALL'ENTE	10
ARTICOLO 6 – DURATA DEL CONTRATTO	11
ARTICOLO 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO	11
ARTICOLO 8 - RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO.....	12
ARTICOLO 9 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO	12
ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVO	13
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DELL'AZIENDA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13

ARTICOLO 12 – RAPPORTI TRA LE PARTI.....	14
ARTICOLO 13 - SICUREZZA DEI DATI DELL'ENTE ED INFORMAZIONI RISERVATE	15
ARTICOLO 14 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	16
ARTICOLO 15 - PARTICOLARI ONERI ED OBBLIGHI DELL'AZIENDA E DEL RPD	18
ARTICOLO 16 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI.....	19
ARTICOLO 17 - SUBAPPALTO DEL SERVIZIO	19
ARTICOLO 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	19
ARTICOLO 19 - PUBBLICAZIONI	19
ARTICOLO 20 – TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	20
ARTICOLO 21 - FORMAZIONE, SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO	21
ARTICOLO 22 - CONTROVERSIE.....	21
ARTICOLO 23 - RINVIO ALLE NORME GENERALI	22

PREMESSO CHE

- 1) Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- 2) Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a). 3). L'Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD, rientrando nella fattispecie ivi prevista;
- 3) Le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica*

dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

4) L'azienda, oltre ad essere nota sul mercato per aver prestato attività di servizio ed assistenza oltre che cessione ed installazione di apparecchiature tecnologiche, presenta i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché i requisiti minimi di cui all'art. 36 del medesimo testo normativo, segnatamente quelli di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecniche e professionali con particolare riferimento all'attività di adeguamento delle misure di sicurezza organizzative e tecnologiche;

5) L'azienda, ha individuato nella persona dell'avv. Massimo Ramello, iscritto all'Albo degli Avvocati di Torino ed esercente la libera professione, titolare di apposito e stabile contratto di collaborazione professionale con la medesima Azienda, il soggetto adatto ed idoneo ad assumere la veste di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Ente, in virtù della pluriennale e documentata esperienza nel settore dell'attività assistenziale e consulenziale resa in favore delle pubbliche amministrazioni locali nonché della documentata esperienza e formazione in materia di tutela e protezione dei dati personali con specifico riferimento ai trattamenti operati dalle PA, loro forme associative e società partecipate;

6) L'Avv. Massimo Ramello offre idonea garanzia di indipendenza ed imparzialità anche in considerazione del fatto che è tenuto all'osservanza del Codice deontologico forense e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire ed i compiti e le funzioni da espletare ed ha sottoscritto idoneo impegno a mantenere e garantire la sussistenza dei requisiti richiesti;

7) con Deliberazione del Commissario, con i poteri della Giunta comunale, n. 36 del 01/06/2018, divenuta esecutiva a termini di legge, è stato approvato l'atto di indirizzo per l'affidamento dell'appalto del servizio in oggetto nonché la procedura di aggiudicazione per l'affidamento dei servizi per il periodo di anni tre da esperirsi mediante trattativa diretta sul MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Cassano Spinola (in seguito anche Ente) conferisce, alla società SI.RE. INFORMATICA S.R.L. (in seguito, per brevità, “Azienda”) che accetta e si impegna ad effettuare a proprio rischio ed organizzazione d’impresa, alle condizioni e modalità previste nel presente contratto e negli atti ivi richiamati per costituirne parte integrante e sostanziale, l’affidamento del servizio consistente nell’assunzione dell’incarico e lo svolgimento dei compiti di Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) secondo quanto previsto dal RGPD, oltre alla prestazione di servizi di natura accessoria e non incompatibili e, più precisamente:

2. Su designazione dell’Azienda, l’Avv. Massimo Ramello è nominato dall’Ente quale Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) e, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti COMPITI E FUNZIONI MINIME DI CUI AL REGOLAMENTO:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati:

a1) l’attività di formazione sarà prestata per un numero massimo di sessioni, quale indicato nell’offerta, per ciascun anno. Gli incontri formativi saranno organizzati a cura e spese dell’azienda, per aree territoriali ed operative omogenee, anche in abbinamento con altri enti pubblici, secondo un calendario fornito con congruo anticipo. In aggiunta il RPD renderà disponibili supporti formativi “specialistici” in e-learning, adeguati al contesto operativo dell’Ente;

a2) l’attività di consulenza sarà prestata, su richiesta, mediante assistenza remota a mezzo email od altro supporto tecnologico per un numero massimo di consultazioni quale indicato nell’offerta in ciascuna annualità. Le modalità di erogazione del presente servizio sono definite nel successivo articolo 3;

b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.

b1) L'attività avviene mediante la predisposizione ed il rilascio all'Ente, anche mediante supporto informatico, di schede di analisi ed autovalutazione che dovranno essere debitamente compilate dal personale dell'Ente e restituite al RPD entro un massimo di 15 giorni dalla richiesta. Le istruzioni relative alla compilazione verranno fornite in sede di eventi formativi ovvero nel contesto dell'assistenza di cui sopra;

b2) Con modalità e tempistiche da concordare con il titolare del trattamento ovvero con il referente designato dall'Ente, l'Azienda svolgerà attività di audit (anche senza preavviso per il personale dipendente) per la verifica del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e locali in tema di protezione dei dati personali. Qualora vengano riscontrate inosservanze al RGPD, spetta al RPD di predisporre adeguata e puntuale relazione contenente le criticità e violazioni constatate nonché i suggerimenti che si renderanno necessari al fine di garantire o ripristinare la conformità;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

d) considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;

e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

f) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

g) fungere da punto di contatto con gli Interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal RGPD;

3. L'Avv. Massimo Ramello nella qualità di Responsabile della Protezione dei Dati personali è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti ulteriori

COMPITI E FUNZIONI ACCESSORIE NON INCOMPATIBILI con quelle di cui all'elencazione precedente:

- a) analizzare e verificare la compatibilità delle norme regolamentari già adottate dall'Ente rispetto alle figure soggettive, ripartizioni di responsabilità e compiti delineati dal regolamento (ad esempio, contitolarità, responsabilità del trattamento, rappresentanza, autorizzazione, ...) e, se del caso, predisposizione di normativa regolamentare adeguata da sottoporre all'approvazione degli organi competenti;
- b) analizzare e verificare la compatibilità delle norme regolamentari già adottate dall'Ente rispetto alla procedura di "gestione" della violazione dei dati personali (c.d. data breach) di cui agli artt. 33 e 34 del RGPD e, se del caso, predisposizione di normativa regolamentare adeguata da sottoporre all'approvazione degli organi competenti;
- c) fornire assistenza in caso di violazione di dati personali ai sensi dell'articolo 33 del RGPD;
- d) analizzare e verificare la compatibilità dei processi/procedimenti interni all'Ente rispetto ad una valutazione dei rischi da trattamento;
- e) analizzare e verificare la necessità di eventuali integrazioni di aspetti giuslavoristici inerenti all'utilizzo degli strumenti di lavoro in affidamento al personale dipendente;
- f) analizzare e verificare gli adempimenti per il trattamento dati nell'ambito dell'erogazione dei servizi socio-sanitari ove i medesimi non siano affidati a soggetti ed organismi pubblici esterni all'Ente;
- g) analizzare e verificare i requisiti dei fornitori di servizi che effettuano trattamenti per conto dell'Ente e stesura delle clausole contrattuali minime per garantire adeguata protezione dei dati;
- h) fornire assistenza in caso di ispezioni ad opera del garante per la protezione dei dati personali o soggetti da questi designati;

4. L'Azienda, oltre a garantire lo svolgimento in forma coordinata delle attività che precedono fornendo il relativo supporto assistenziale sotto il profilo tecnologico, tecnico ed organizzativo, assume direttamente la PRESTAZIONE DEI SEGUENTI SERVIZI TECNOLOGICI:

- a) analizzare e verificare la compatibilità della implementazione delle misure minime di sicurezza (MMS-PA) ai fini dell'adeguamento alla dir. PCM del 1 agosto 2015 e relativa circolare AG.I.D n. 2. del 18.04.2017 ed integrazioni rispetto alle misure adeguate richiesta dal RGPD;
- b) assistere il Titolare nella predisposizione, mediante strumento informatico dedicato (di seguito, semplicemente, Portale web), della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- c) analizzare e verificare la modulistica utilizzata dall'Ente a titolo di informativa resa agli interessati nonché quella a regolamentazione dei rapporti contrattuali con fornitori di servizi esterni e, se del caso, integrazione, modifica o creazione di quella mancante;
- d) tenere, mediante strumento informatico dedicato (Portale web), il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del Titolare o del Responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite;
- e) rendere disponibili, mediante strumento informatico dedicato (Portale web), in modo tempestivo le informazioni rispetto ad interventi normativi, giurisprudenziali o di prassi (compresi i provvedimenti dell'Autorità di controllo) rilevanti in ragione del settore di attività dell'Ente.

5. I compiti e le attività come sopra individuati attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Ente.

6. I servizi di cui al presente contratto verranno svolti dall'Azienda e dall'Avv. Massimo Ramello, ciascuno per quanto di propria competenza, congiuntamente ed anche disgiuntamente tra loro, con propria organizzazione di personale, mezzi e con piena assunzione del rischio d'impresa, alle condizioni, norme, disposizioni, prescrizioni previste nel presente contratto e nei documenti allo stesso allegati per costituirne parte integrante e sostanziale.

7. Ogni prestazione dovrà essere eseguita a regola d'arte e con la diligenza e competenza tecnica necessaria, con utilizzo di modalità operative ed erogazione di servizi perfettamente idonei all'uso al quale sono destinati ed aventi le caratteristiche e le qualità puntualmente previste e definite nelle norme nazionali e comunitarie di cui in parte

premessa.

8. Il presente contratto annulla e sostituisce qualsivoglia regolazione pattizia esistente tra le parti, di talché, a far data dalla stipulazione del presente contratto, i loro rapporti saranno regolati esclusivamente dal presente contratto. Qualsivoglia diritto sorto a vantaggio di una qualsiasi delle parti odierne sottoscriventi, si intende qui espressamente soddisfatto o rinunciato senza riserva alcuna.

9. Qualsiasi modifica od integrazione del presente contratto potrà farsi soltanto per iscritto a pena di nullità.

ARTICOLO 2 – PRESTAZIONI ESCLUSE

1. In nessun caso il presente contratto può ritenersi comprensivo della fornitura di supporti tecnologici, servizi e hardware che non sia espressamente prevista, anche qualora l'attività di verifica, di consulenza ed assistenza conduca alla rilevazione della relativa necessità. Parimenti l'Ente non è obbligato ad acquisire dall'Azienda i supporti tecnologici, servizi e hardware che risultino necessari a seguito dell'attività di verifica, di consulenza ed assistenza oggetto di affidamento.

2. Le prestazioni di servizio da parte dell'Avv. Massimo Ramello, quali dedotte nel presente contratto non comprendono l'attività di patrocinio a carattere giudiziale, per tale intendendosi quella assistenza tecnica prevista e regolamentata dalle norme in tema di processo civile, penale, amministrativo e tributario.

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA DELLE RICHIESTE DELL'ENTE

1. Dal punto di vista dei contenuti, le prestazioni di consulenza di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera a2), potranno essere richieste come:

- a) semplice: verrà fornita una risposta il più possibile competente ed esaustiva, ma semplificata nel linguaggio e priva di tecnicismi, adatta a rendere sommarie e spedite informazioni sull'argomento oggetto di richiesta;
- b) estesa: la risposta avrà un contenuto maggiormente tecnico nell'esposizione e potrà contenere richiami normativi e giurisprudenziali;
- c) approfondita: la risposta avrà il carattere di elaborato scientifico, con particolare approfondimento dell'elaborazione dottrinale e del dibattito giurisprudenziale delle

tematiche proposte nonché la riproduzione della prassi amministrativa esistente, supponendosi in chi legge una preparazione giuridica di base.

2. Il RPD garantisce che il messaggio di risposta inviato all'Ente sarà esente da virus e da altre forme di minacce informatiche.

3. Il RPD considera ad ogni effetto di legge l'attività di consulenza come pervenuta all'Ente al momento stesso dell'inoltro dell'elaborato via e-mail o attraverso il portale dedicato, senza nessuna altra forma di avviso. Nessun addebito potrà essere mosso all'Azienda ed al RPD per eventuali danni sofferti dall'Ente, dovuti al mancato controllo periodico dell'account indicato al momento della richiesta per la consegna degli elaborati.

ARTICOLO 4 – TEMPO DELLA PRESTAZIONE

1. Non è prevista la presenza fisica del RPD presso la sede dell'Ente con periodicità prestabilita e carattere continuativo. Tutti i contatti con il medesimo avvengono con comunicazione telefonica e/o e-mail, salvo documentata esigenza da verificare in concreto.

2. Le attività di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera a2) saranno di regola prestate entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta fatta pervenire dall'Ente a mezzo comunicazione email ovvero mediante utilizzo del Portale web.

3. In caso di violazione di dati personali ai sensi dell'articolo 33 del RGPD è garantita l'assistenza per gli adempimenti necessari, ivi compresa la notifica al Garante e/o la comunicazione agli interessati entro 12 ore.

4. In caso di ispezioni presso la sede dell'Ente ad opera del Garante ovvero di soggetti dal medesimo delegati, è garantita la presenza in loco ovvero l'assistenza telefonica entro le 4 ore dalla richiesta.

5. Nel periodo intercorrente tra il 1 ed il 31 di agosto di ciascun anno:

5a) il termine di cui al precedente comma 2 è sostituito dal termine di giorni dieci;

5b) l'assistenza di cui al comma 3 è garantita entro 24 ore, anche a mezzo e-mail e teleassistenza;

5c) l'assistenza di cui al comma 4 è garantita solamente per via telefonica e teleassistenza;

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI IN CAPO ALL'ENTE

1. L'Ente si impegna a:

- a) porre in essere ogni attività utile o necessaria all'ottemperanza alle disposizioni normative contenute nel Regolamento, ad adempiere con diligenza alle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali ed a porre in essere ogni attività individuata come necessaria dal RPD;
- b) mettere a disposizione le risorse finanziarie ed organizzative necessarie e concordate nel presente contratto, al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- c) assumere le necessarie misure organizzative (ed anche disciplinari) atte a garantire la partecipazione del proprio personale agli eventi formativi previsti nel contratto nonché a garantire che il proprio personale presti la necessaria collaborazione allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto (a mero titolo esemplificativo, fornitura delle informazioni richieste, restituzione e risposta ai questionari, ecc...);
- d) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- e) designare e mantenere designato un soggetto, interno all'Ente, quale "unico" referente del RPD per lo svolgimento dell'attività di cui sopra, il cui nominativo ed ogni sua variazione sarà comunicato entro e non oltre sette giorni dalla designazione;
- f) garantire che il RPD, nell'ambito dell'attività così affidata, potrà riferire direttamente al Sindaco o ad altro soggetto, debitamente qualificato ed indicato.

2. In relazione alle prestazioni di consulenza di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera a2) sarà cura dell'Ente fornire al RPD, tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione del quesito sottoposto. L'Ente garantisce inoltre l'esattezza e la veridicità delle informazioni fornite, così come garantisce la libera disponibilità dei dati personali e dei documenti ad essa forniti.

3. L'Azienda ed il RPD, congiuntamente ed anche disgiuntamente tra loro, sono autorizzati ad avvalersi dell'attività strumentale dei competenti uffici dell'Ente, a prendere visione di tutti gli atti, i provvedimenti ed i documenti, anche preparatori, inerenti alle questioni da

trattare e comunque necessari allo svolgimento dell'attività dedotta nel contratto, anche se detenuti presso uffici diversi da quello richiedente specifiche attività di consulenza ed assistenza.

4. Qualora lo svolgimento dell'attività prevista nel presente contratto richiedesse l'acquisizione e/o valutazione di atti, provvedimenti e documenti detenuti da altri soggetti, pubblici o privati, sarà cura ed onere dell'Ente acquisirne la libera disponibilità o consultazione.

5. Per il migliore espletamento dell'incarico l'Azienda ed il RPD, congiuntamente ed anche disgiuntamente tra loro, hanno piena facoltà di frequentare gli uffici dell'Ente, anche avvalendosi di propri collaboratori, nei tempi e negli orari da concordarsi, in relazione alle necessità di trattazione delle questioni loro affidate.

6. L'Ente metterà a disposizione dell'Azienda e del RPD un locale idoneo allo svolgimento dell'attività formativa del proprio personale dipendente congiuntamente a quello proveniente da altri enti pubblici locali, secondo il piano formativo preventivamente concordato.

7. L'Azienda ed il RPD, congiuntamente ed anche disgiuntamente tra loro hanno facoltà, ove ciò consegua come necessario od opportuno per l'espletamento dell'incarico affidato, di eleggere domicilio presso la sede dell'Ente.

ARTICOLO 6 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il rapporto contrattuale avrà decorrenza dalla sua sottoscrizione e sino **al 31 dicembre 2020**. E' esclusa qualsivoglia forma di rinnovazione tacita.

2. L'Ente si riserva la facoltà di disporre il rinnovo del contratto per ulteriori 6 (sei) mesi o comunque per il tempo tecnico che risulterà necessario ai fini del subentro del nuovo affidatario. In tali casi l'Azienda ha l'obbligo di continuare a prestare il servizio alle medesime condizioni pattuite con il presente contratto e garantire le caratteristiche tecniche ed il livello offerti. Resta inteso che il rinnovo è in ogni caso subordinato alla previa verifica della sussistenza di idonea copertura finanziaria.

ARTICOLO 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO

1. L'Ente si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto in caso di gravi

inadempienze da parte dell'Azienda o del RPD, come ogni azione od omissione che causi gravi danni all'immagine del Comune o inadempienze agli obblighi previsti dal presente contratto e dalla normativa citata in premessa.

2. Eventuali inadempienze agli obblighi previsti nel presente contratto saranno contestate per iscritto concedendo un congruo termine pari, almeno, a trenta (30) giorni, per adempiere agli obblighi contrattuali ovvero per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Trascorso tale termine senza che l'Azienda o il RPD abbiano provveduto ovvero, in caso le controdeduzioni non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

ARTICOLO 8 - RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO

Fatta salva l'ipotesi della risoluzione anticipata per inadempimento ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 38, comma 3 RGD è espressamente esclusa e rinunziata da parte dell'Ente la facoltà, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, ancor prima della scadenza naturale dello stesso.

ARTICOLO 9 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel caso in cui il Contratto cessi i propri effetti per risoluzione dello stesso o per la sua naturale scadenza, l'Ente, l'Azienda ed il RPD s'impegnano reciprocamente a collaborare in buona fede al fine di assicurare il passaggio all'Ente ovvero ad un appaltatore terzo di suo gradimento delle attività relative ai servizi affidati secondo un piano di trasferimento che verrà predisposto e concordato dalle Parti almeno 30 giorni prima della data di scadenza, o, nel caso di risoluzione, nei 30 giorni successivi alla cessazione del contratto.

2. Alla data di scadenza naturale del Contratto od in caso di sua risoluzione l'Azienda ed il RPD restituiranno all'Ente tutti i dati, gli atti, i provvedimenti ed i documenti in genere, in formato elettronico e cartaceo, comprese le informazioni, che siano stati loro consegnati (sia con trasmissione diretta che attraverso l'uso del Portale web) nel periodo di durata del contratto oppure, su richiesta scritta dell'Ente, provvederanno a distruggere o cancellare tutto quanto sopra indicato. La restituzione, distruzione o cancellazione dovrà

essere comprovata da apposito verbale.

3. Entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza naturale del Contratto ovvero alla data di risoluzione anticipata dello stesso, l'Azienda consegnerà all'Ente idoneo supporto informatico contenente l'esportazione - in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico - di tutti i dati personali e le informazioni, inerenti l'Ente, contenute nell'archivio informatico residente sul Portale web che siano stati inseriti in occasione della prestazione dei servizi di cui al presente contratto.

4. E' in ogni caso fatta salva facoltà dell'Ente di stipulare con l'Azienda idoneo, ulteriore e specifico contratto di licenza per l'utilizzo del Portale web (e relativi dati ed informazioni).

ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVO

1. L'importo contrattuale annuo, soggetto ad I.V.A. ed al netto di quest'ultima, è quello conseguente all'offerta formulata sull'importo posto a base trattativa diretta di € 1.820,00 pari a complessivi € 5.460,00 per il triennio 2018-2020, oltre l'Iva di legge.

2. Non vi sono costi per la sicurezza, in quanto non sono previste interferenze tali da comportare la redazione del DUVRI.

3. Il corrispettivo annuale di cui sopra verrà versato dall'Ente all'Azienda annualmente a fronte di presentazione di regolari fatture, secondo le seguenti scadenze:

- quota anno 2018, contestualmente all'affidamento del servizio;
- quota anno 2019, entro il mese di aprile 2019;
- quota anno 2020, entro il mese di aprile 2020.

4. Il pagamento riporterà il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici (CIG: Z0C249545A).

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DELL'AZIENDA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Azienda assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, comunicato dall'Azienda sono i seguenti (Codice IBAN): IT 49 Q 03440 48670 000002117600.

3. Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono

i seguenti:

- BANFI Silvano nato a Milano il 09.07.1945 Codice fiscale BNF SVN 45L09 F205Z residente in Tassarolo Via S. Ambrogio civico 17;
- BANFI Andrea nato a Milano il 30.10.1971 Codice fiscale BNF NRL 71R30 F205H residente in Novi Ligure Via Gavi civico 26
- BELLINGERI Roberto nato a Tortona il 13.3.1975 Codice Fiscale BLL RRT 75C13 L304R residente in Tortona Viale Kennedy, 16

4. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. L'Azienda si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente territorialmente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. L'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti relativi al presente contratto, a mezzo di posta elettronica certificata.

ARTICOLO 12 – RAPPORTI TRA LE PARTI

1. Il rapporto tra l'Avv. Massimo Ramello e l'Azienda è di lavoro autonomo, esclusa ogni e qualsiasi forma di lavoro subordinato. Alcun rapporto giuridico viene ad instaurarsi tra i dipendenti e collaboratori dell'Avv. Massimo Ramello e l'Azienda.

2. Alcun rapporto contrattuale diretto si instaurerà tra l'Ente e l'Avv. Massimo Ramello in relazione alla sua nomina quale RPD, fatto salvo il diritto dell'Ente a conseguire la prestazione dei servizi ed il risarcimento degli eventuali danni cagionati in occasione della loro prestazione. L'Azienda dichiara che le informazioni, gli impegni ed i dati personali relativi all'avv. Massimo Ramello, rese nel contesto del presente contratto, sono state preventivamente e legittimamente acquisite presso l'interessato il quale (debitamente informato) ha espresso, per quanto di necessità, la necessaria manifestazione di volontà ed il consenso al relativo trattamento nell'ambito della finalità contrattuale di assunzione

dell'incarico di RPD.

3. L'Avv. Massimo Ramello si impegna a fornire la prestazione dedotta in contratto attraverso la propria opera professionale, escluso l'avvalimento di propri dipendenti o collaboratori, fatte salve le specifiche attività demandate all'Azienda.

4. E' espressamente riconosciuto e pattuito che l'Azienda e l'avv. Massimo Ramello, congiuntamente ed anche disgiuntamente tra loro, possano assumere lo svolgimento di servizi analoghi a quelli disciplinati dal presente contratto in favore di altri enti pubblici e privati, fatto salvo il rispetto della previsione di cui al comma 6 dell'articolo 38 del RGPD in tema di conflitto di interessi.

5. Con cadenza annuale sarà cura dell'Azienda, congiuntamente od anche disgiuntamente all'Avv. Massimo Ramello, trasmettere all'Ente una dettagliata relazione che espliciti il numero delle prestazioni effettuate e le sue modalità (consulenza e consultazioni verbali, consulenza ed assistenza scritta, studio e redazione di pareri, regolamenti, contratti, informative ed altra modulistica, ecc...).

6. L'Ente ha la facoltà di richiedere, ogni volta che lo ritenga opportuno o necessario, chiarimenti in merito allo svolgimento dei servizi affidati.

ARTICOLO 13 - SICUREZZA DEI DATI DELL'ENTE ED INFORMAZIONI RISERVATE

1. Per tutta la durata del Contratto e successivamente alla sua scadenza, risoluzione o cessazione per qualsivoglia motivo o causa, le informazioni relative all'Ente, forme associative alle quali partecipa, appaltatori, collaboratori e dipendenti contenute nelle banche dati dell'Ente stesso ovvero in ogni caso ed ogni forma fornite all'Azienda ed al RPD in ragione della prestazione dei servizi affidati, rimarranno di proprietà dell'Ente e dei singoli interessati, oltre che riservate qualora non costituenti dati personali tutelabili dal RGPD.

2. L'Azienda ed il RPD, congiuntamente ed anche disgiuntamente tra loro, garantiscono che i servizi prestati in esecuzione del contratto non danneggiano in alcun modo i dati e le informazioni dell'Ente.

3. L'Azienda e l'avv. Massimo Ramello, nello svolgimento congiunto od anche disgiunto tra loro dei servizi affidati, sono tenuti al segreto o alla riservatezza in merito

all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto nazionale e dell'Unione europea.

4. Tutte le informazioni comunicate da una parte all'altra in esecuzione del presente contratto, sia prima che dopo la data di sottoscrizione, ed espressamente indicate dalla stessa come informazioni riservate, saranno ritenute tali e saranno utilizzate unicamente per gli scopi di cui al contratto. Al fine di prevenire la rivelazione a terzi di tali informazioni, ciascuna parte adotterà cautele non inferiori a quelle utilizzate per proteggere le proprie informazioni e, in ogni caso, cautele quanto meno ragionevoli, fermo restando che ciascuna parte potrà pretendere dall'altra l'adozione di più stringenti cautele per specifiche informazioni dalla stessa parte indicate.

5. Nessuna di tali informazioni potrà essere divulgata dalla parte che le riceve, dai suoi rappresentanti, collaboratori o dipendenti senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte, salvo quanto previsto al successivo punto 6.

6. Il precedente punto 5 non vincola le parti a non divulgare informazioni (i) precedentemente conosciute dalla Parte ricevente senza vincoli di riservatezza; (ii) di pubblico dominio o divenute di pubblico dominio per atto non vietato alla Parte ricevente; (iii) legittimamente ricevute da terzi senza vincolo di riservatezza; (iv) autonomamente elaborate dalla parte ricevente senza l'uso di informazioni riservate ricevute dall'altra parte; (v) divulgate, senza vincoli simili, a terzi dalla parte proprietaria delle stesse informazioni confidenziali; (vi) la cui divulgazione sia stata autorizzata per iscritto dall'altra parte oppure (vii) delle quali sia imposta la divulgazione in conseguenza di disposizioni di una pubblica autorità o di legge.

ARTICOLO 14 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le parti accertano, riconoscono e dichiarano, ciascuna per quanto di propria competenza, che la nomina del Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37 RGPD è effettuata nei confronti dell'Avv. Massimo Ramello, indicato dall'Azienda in virtù del presente contratto di servizi.

2. Il presente rapporto contrattuale non determina l'assunzione in capo all'Azienda della qualifica di contitolare del trattamento ai sensi dell'articolo 26 RGPD ovvero quella di

responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 RGPD in riferimento ai trattamenti di dati personali operati dall'Avv. Massimo Ramello nell'esecuzione dei compiti affidatigli quale RPD.

4. In ogni caso, i trattamenti di dati personali resi necessari dall'esecuzione del presente contratto avverranno, con modalità manuali ed elettroniche, solamente nella misura strettamente necessaria al perseguimento delle finalità indicate in contratto, ad opera di soggetti debitamente formati ed autorizzati, impegnati a garantire un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'azienda si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento

6. Inoltre l'Azienda si impegna, ove tenuta, a:

- a) mettere a disposizione dell'Ente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dall'Ente o da un altro soggetto da questi incaricato;
- b) informare e coinvolgere tempestivamente l'Ente di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;
- c) tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere l'Ente con misure tecniche e

organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo di questi di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

d) assistere l'Ente nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;

e) informare immediatamente l'Ente qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

ARTICOLO 15 - PARTICOLARI ONERI ED OBBLIGHI DELL'AZIENDA E DEL RPD

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, negli ultimi tre anni, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da meno di tre anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio prestato per le pubbliche amministrazioni abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

2. L'Avv. Massimo Ramello, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, dichiara di possedere idonea Polizza assicurativa della responsabilità civile professionale a garanzia degli eventuali danni provocati da errori materiali ed inadempienze commessi nello svolgimento della propria attività professionale e, segnatamente:

Compagnia assicuratrice: AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via della Chiusa 2, 20123 Milano.

Polizza n.: IFL0006526.004740 (Convenzione del Consiglio Nazionale Forense)

Massimale: 1.000.000,00 per sinistro e per ciascun anno assicurativo (Le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF)

Decorrenza: 15.10.2017 – Scadenza: 31.01.2019

3. La polizza, già comunicata al Consiglio dell'ordine degli Avvocati, sarà mantenuta in

essere con le caratteristiche minime indicate (salva la facoltà di variazione della Compagnia assicuratrice e di eventualmente aumentare il massimale garantito) per tutta la durata della nomina quale RPD.

4. Il mancato rinnovo da parte del RPD della suddetta polizza è considerato grave inadempimento che costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 16 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. L'Azienda non può sospendere con decisione unilaterale i servizi oggetto del contratto nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.

2. La sospensione per decisione unilaterale dell'Azienda costituisce inadempienza contrattuale e comporta la risoluzione del contratto, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Azienda per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale e per l'eventuale risarcimento del danno.

ARTICOLO 17 - SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

Il subappalto del servizio in oggetto non è ammesso.

ARTICOLO 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto assoluto divieto di cedere il presente contratto di appalto.

2. Resta inteso che, ove non espressamente consentito dall'Ente, i crediti derivanti dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o mandato all'incasso, o di qualsiasi atto di disposizione verso terzi.

3. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto per l'Ente, salvo allo stesso la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione di ogni eventuale danno.

ARTICOLO 19 - PUBBLICAZIONI

L'azienda ed il RPD, congiuntamente ed anche disgiuntamente tra loro, si riservano di pubblicare sul proprio sito o portale web, in forma rigorosamente anonima, i quesiti proposti e le relative risposte, anche accompagnandoli ad articoli monografici, qualora le questioni affrontate sottendano tematiche di particolare interesse scientifico.

ARTICOLO 20 – TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Tutti i contenuti dei pareri, dei documenti e dei materiali in generale, predisposti in esecuzione del presente contratto sono proprietà esclusiva e riservata di chi li ha predisposti e sottoscritti, e/o dei loro aventi causa e/o di terzi soggetti ove indicati, e sono protetti dalle vigenti norme nazionali ed internazionali in materia di tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale e/o Industriale.

2. L'Azienda ed il RPD, congiuntamente ed anche disgiuntamente tra loro, intendono fare riferimento ad ogni contenuto ed elemento tecnico-informatico a base dei servizi prestati, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i software che ne consentono l'operatività ed i relativi codici, le banche dati elettroniche, i testi, le fotografie, le animazioni, i file audio e video indipendentemente dal formato, le riproduzioni di marchi, logo, etc., le soluzioni tecniche adottate, le realizzazioni grafiche, la struttura ed ogni altra parte già realizzata o da realizzare.

3. Con la previsione in oggetto L'Azienda ed il RPD, congiuntamente ed anche disgiuntamente tra loro, intendono assicurarsi il pacifico godimento del complesso dei diritti riconosciuti e tutelati dalle vigenti normative nazionali ed internazionali, tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativamente a tutti gli Stati del mondo e senza alcun termine - ogni diritto discendente da brevetti (ivi compreso il diritto di deposito della relativa domanda), diritti d'autore presenti o futuri, marchi d'impresa e/o di servizio (sia registrato che utilizzato in via di fatto dai Professionisti), brand, nomi commerciali, ditte, know-how, nomi a dominio, banche di dati e tutte le relative applicazioni.

4. I Materiali forniti all'Ente in esecuzione del presente Contratto potranno essere liberamente utilizzati alle seguenti condizioni:

- 1) dovranno rimanere nel loro formato originale e, qualora riprodotti, dovranno sempre recare le indicazioni proprietarie o relative al copyright o agli autori;
- 2) l'utilizzo, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità non deve avere scopo di lucro;
- 3) deve essere citata la fonte e l'autore e/o titolare dei diritti;
- 4) l'utilizzo in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo di materiali rappresentati da testi legali (es: informative, condizioni contrattuali, etc.) è vietato. Ogni violazione sarà perseguita a

norma di legge.

5. Il riutilizzo dei materiali forniti in esecuzione del presente contratto al di fuori delle fattispecie contrattualmente dedotte è consentito unicamente previo consenso scritto dell'Azienda e del RPD, congiuntamente ed anche disgiuntamente tra loro.

ARTICOLO 21 - FORMAZIONE, SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 14 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento di importo non superiore ad euro 40.000,00, il presente contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

2. Il presente contratto, previa sua integrale accettazione ed approvazione, viene trasmesso, in formato .pdf, da parte dell'Azienda al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente: protocollo.cassano.spinola@cert.ruparpiemonte.it .

3. Il medesimo testo, previa sua integrale accettazione ed approvazione, viene trasmesso, in formato .pdf, da parte dell'Ente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Azienda: info@pec.sireinformatica.it.

4. Il presente atto soggetto ad IVA, è registrabile in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi del disposto degli artt. 6 e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n.131.

5. Trattandosi di contratto stipulato in forma "privata" e "semplificata" non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 in tema di diritti di segreteria.

ARTICOLO 22 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative all'esatta esecuzione delle prestazioni dovute che non possano essere composte in via bonaria, ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016, ovvero in via di transazione ex art. 208 del D.Lgs. 50/2016, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria ed in particolare, per le controversie spettanti alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Alessandria; per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sarà competente, invece, in via esclusiva, il T.A.R. per Piemonte, sede di Torino.

ARTICOLO 23 - RINVIO ALLE NORME GENERALI

1. Per quanto non previsto nel presente atto trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”, nonché tutta la normativa, comunitaria e nazionale vigente, che disciplina tale materia.
2. Parimenti trovano specifica applicazione e richiamo le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, le norme nazionali in tema di protezione dei dati personali ed i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Trovano in ogni caso applicazione le norme di leggi vigenti per ciascuna materia coinvolta nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, anche se non espressamente citate o richiamate.